



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono state adottate le seguenti misure per **tutto il territorio nazionale** per il contenimento dell'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-2019 **in vigore dal 4 al 17 maggio**:

- **evitare ogni spostamento**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (anche fuori regione) o per incontrare congiunti (nell'ambito regionale e usando mascherine e mantenendo la distanza di almeno un metro) . **E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**
- i **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di **37,5° C**) **DEVONO rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena ovvero risultati positivi al virus;**
- **divieto** di forme di assembramento di persone in **luoghi pubblici e privati**
- accesso a parchi e aree verdi contingentato e all'interno rispetto delle distanze; aree gioco attrezzate per i bambini chiuse;
- vietato svolgere attività ludico o ricreative all'aperto; sì attività sportiva o motoria individuale;
- sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; consentiti allenamenti in forma individuale per gli atleti
- sono **sospese tutte le manifestazioni organizzate**, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, **grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività**;
- sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado**. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da **escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;**
- l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sono **sospese le cerimonie civili e religiose, consentite quelle funebri con al massimo 15 persone;**
- sono **chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;**
- sono consentite le attività commerciali per la vendita di beni alimentari e di prima necessità; aperti farmacie, tabaccai, edicole, deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno un metro;



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

- le attività di ristorazione possono essere svolte con consegna a domicilio e con l'asporto con il rispetto della distanza di un metro, il divieto di consumare i prodotti nel locale e sostare nelle immediate vicinanze
- sospese attività servizi alla persona (es: barbiere, parrucchieri, estetiste)
- sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.**

Nel nostro territorio è, altresì, consentito in forza dell'Ordinanza n. 25 del 2020 del Presidente della Regione Liguria:

- ▣ **fare la spesa all'interno della Provincia** o della città metropolitana di appartenenza
- ▣ vendita di calzature per i bimbi sia nei negozi specializzati, sia nei negozi in cui si vendono anche calzature per adulti, il cui commercio al momento resta non consentito
- ▣ toelettatura degli animali, solo su appuntamento e senza contatto diretto tra le persone
- ▣ attività motoria in forma individuale, uscite in barca -massimo 2 persone che siano residenti nella stessa abitazione-, dalle ore 6 alle ore 22 rispettando la distanza di 2 metri, all'interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza
- ▣ pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, con un massimo di 2 persone che abitino nella stessa casa e con rientro in giornata
- ▣ spostamenti in auto o moto all'interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere attività motoria o sportiva
- ▣ **passeggiate all'aria aperta in modo individuale o con coloro che sono residenti (o domiciliati) nella stessa abitazione dalle ore 6 alle ore 22, all'interno della Provincia o della Città Metropolitana di appartenenza rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro**
- ▣ coltivazione del proprio orto o terreno all'interno del territorio regionale
- ▣ commercio al dettaglio di prodotti florivivasitici, semi, piante e fiori ornamentali,
- ▣ allenamento e addestramento di cavalli in modalità individuale sul territorio regionale
- ▣ allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate su territorio regionale senza contatto diretto tra le persone
- ▣ **spostamento individuale** per manutenzione delle imbarcazioni di proprietà che si trovano nel territorio regionale da parte dei residenti in Regione Liguria,



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

- ▮ **spostamento individuale per i residenti di Regione Liguria verso le loro seconde case**, camper o roulotte che si trovano sul territorio regionale per attività di manutenzione, con **rientro in giornata presso abitazione principale**
- ▮ spostamenti su tutto il territorio regionale per recarsi nei cimiteri (la cui apertura è disciplinata dai Sindaci), **con obbligo di rientrare in giornata alla propria abitazione**
- ▮ gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché sia residente (o domiciliato) con il guidatore
- ▮ gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati in due, solo se residenti (o domiciliate) insieme
- ▮ i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura di parchi o adottare misure più restrittive
- ▮ chiusura entro le ore 15 le domeniche fino al 10 maggio per gli esercizi commerciali settore alimentare (esclusi bar e ristoranti, pasticcerie, gelaterie)